



Istituto Istruzione Superiore
don Milani
Rovereto

REGOLAMENTO SUI DIRITTI, DOVERI E MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI

DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE DON MILANI

***approvato dal Consiglio dell'Istituzione nella
seduta del 31.08.20***

PREMESSA

Il presente Regolamento definisce i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle.

Esso si ispira ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti"¹, di cui condivide in particolare la definizione di scuola come luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, come comunità di dialogo, ricerca ed esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita complessiva della persona.

I valori democratici su cui si fonda la vita della comunità scolastica sono quelli espressi dalla Costituzione italiana e si basano sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di Religione, sul rispetto reciproco di tutte le componenti e sul superamento di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

In questo senso la scuola non è solo un servizio reso alla collettività ma è, in primo luogo, lo strumento essenziale per assicurare agli studenti la formazione alla cittadinanza, intesa come possesso di diritti specifici e obbligo di assolvere precisi doveri, come appartenenza ad una determinata comunità sociale, come possibilità di contribuire alla sua crescita politica, sociale e culturale.

L'ambiente formativo scolastico è un luogo di trasmissione e di elaborazione di saperi che vive di relazioni e l'azione educativa presuppone la ricerca della qualità delle relazioni fra tutte le componenti della comunità scolastica: personale docente e non docente, studenti e famiglie.

Il presente Regolamento non vuole essere un semplice insieme di norme: la sua vera essenza e il suo reale significato sono da ricercare nella piena condivisione dei suoi contenuti. Infatti, per la sua specifica natura di ambiente formativo, la comunità scolastica fonda la crescita umana, civile, culturale e professionale dei suoi componenti sui valori della consapevolezza, responsabilità e partecipazione. Diventa quindi essenziale costruire un clima sereno, dove tutte le azioni, anche quelle più complesse di gestione e coordinamento siano finalizzate all'interesse di tutti i soggetti coinvolti: solo in un simile contesto, infatti, si può coniugare il diritto degli studenti ad una seria formazione scolastica con il dovere di ciascun allievo verso un adeguato impegno ad apprendere.

Questo Regolamento, oltre a rispondere alla normativa vigente in tema di istruzione, acquisisce le "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017 e secondo la Prassi di Riferimento UNI/PdR 42/2018 Prevenzione e contrasto del bullismo- Linee guida per il sistema di gestione per le scuole e le organizzazioni rivolte ad utenti minorenni.

Il documento è stato redatto dopo aver sentito il parere dei rappresentanti di tutte le componenti della comunità scolastica, nella convinzione che ciascuna di queste debba sentirsi costantemente coinvolta, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, nel perseguimento della tutela dei diritti e delle libertà sancite dalla nostra Costituzione.

Art. 1- Patto di corresponsabilità

Far parte di una comunità, come quella scolastica, comporta l'accettazione della cultura del rispetto delle regole e della consapevolezza che la libertà del singolo è limitata dalla libertà degli altri; ne consegue che gli atteggiamenti, il linguaggio, l'abbigliamento, le modalità di fruizione degli spazi e delle attrezzature, non coerenti con tale principio sono sanzionabili.

Anche per questo, contestualmente all'iscrizione all'istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità (cfr. allegato), finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri reciproci, nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.

Nel sottoscrivere tale documento, tutte le componenti della comunità scolastica si impegnano a collaborare per l'osservanza del presente regolamento consapevoli che, proprio dalla qualità di tale impegno nasce e si consolida una partecipazione responsabile alla vita scolastica.

Art. 2 - Diritti fondamentali degli studenti

Gli studenti hanno diritto:

1. Ad una formazione culturale e professionale che valorizzi l'identità di ciascuno, rispetti la vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono e che sia aperta alla pluralità delle idee.
2. Ad essere rispettati dai compagni e dagli adulti che si occupano di loro, ad essere ascoltati quando espongono eventuali bisogni e difficoltà o manifestano delle richieste.
3. Ad essere tutelati da episodi di bullismo e cyber bullismo nel contesto della vita scolastica e ad essere ascoltati qualora uno studente o una studentessa ravvisi situazioni di oppressione psicologica, di condizionamento o di disagio emotivo.
4. Alla continuità dell'apprendimento e alla valorizzazione delle inclinazioni personali, anche attraverso l'orientamento e un'adeguata informazione.
5. Ad essere informati, unitamente alle loro famiglie, in merito al progetto e alle scelte organizzative dell'Istituto e alla programmazione educativa della classe.

¹D.P.R. n° 249 del 24.06.1998, modificato ed integrato dal D.P.R.n°235 del21.11.2007

6. Ad una valutazione trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
7. Ad attività didattiche organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi d'apprendimento di ciascuno.
8. Al rispetto della loro dignità personale (anche attraverso la tutela della privacy), alla tutela della salute e della sicurezza.
9. Di riunione e di assemblea, a livello di classe e di istituto, entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 - Doveri fondamentali degli studenti

Gli studenti sono tenuti a:

- a) Frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
- b) Rispettare i compagni e tutto il personale scolastico.
- c) Mantenere un comportamento corretto ed usare un linguaggio adeguato, rispettoso di sé e degli altri, all'interno dell'Istituto e durante le attività didattiche e formative esterne.
- d) Impegnarsi a rispettare il presente Regolamento e tutte le norme date dall'Istituto.
- e) Osservare le indicazioni e i richiami dei docenti (anche di quelli non assegnati alla classe di appartenenza), del dirigente scolastico e del personale non docente.
- f) Osservare quanto indicato negli avvisi e nelle disposizioni organizzative.
- g) Conoscere e rispettare le norme di sicurezza e attenersi alle disposizioni impartite in caso di emergenza.
- h) Prendere visione del piano di emergenza/evacuazione esposto in tutti gli spazi dell'Istituto.
- i) Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i materiali didattici e non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- j) Attenersi allo specifico regolamento riguardante l'utilizzo del cellulare e degli altri dispositivi elettronici.
- k) Non fumare all'interno dell'edificio scolastico e nelle aree di pertinenza (cortili, giardino ecc...) come previsto dalla normativa vigente.
- l) Avere cura dell'ambiente scolastico e a condividere la responsabilità di renderlo accogliente per migliorare la qualità della vita all'interno della scuola.

Art. 4 - Principi generali di comportamento

L'attività didattica si svolge in particolare nel rispetto delle seguenti norme:

1. Ogni studente è tenuto a presentarsi a scuola puntualmente, entro l'ora stabilita; le assenze e i ritardi devono essere tempestivamente giustificati sul libretto personale, come previsto da apposito regolamento.
2. All'interno dell'orario scolastico e durante l'intervallo è vietato uscire dall'Istituto senza un permesso di uscita firmato dai genitori (o dallo studente, se maggiorenne) e concesso con visto della Dirigenza.
3. Ogni studente è tenuto a svolgere le verifiche programmate, che saranno recuperate solo in caso di valida e comprovata motivazione dell'assenza, secondo modalità definite da ciascun Consiglio di Classe e comunicate a inizio anno agli studenti. In caso contrario, la mancanza di un congruo numero di verifiche comporterà la non classificazione a fine quadrimestre.
4. Ogni studente deve presentarsi a scuola fornito di tutto il materiale necessario alle lezioni e alle esercitazioni e utilizzare e custodire con cura i libri di testo ricevuti in comodato d'uso. Qualora i testi vengano restituiti in condizioni tali da pregiudicare il successivo utilizzo, è previsto l'obbligo di risarcimento a carico della famiglia, secondo le modalità stabilite nel "patto per la gestione dei libri di testo in comodato d'uso" consegnato a inizio anno a ogni studente e sotto firmato da studenti e genitori.
5. All'inizio delle lezioni, gli studenti possono accedere ai corridoi e alle aule soltanto dopo il suono del primo campanello (sia per le lezioni del mattino che per quelle pomeridiane) e l'accesso deve avvenire in modo ordinato. Analogamente, al termine delle lezioni, gli studenti sono tenuti ad uscire dalle aule o dai laboratori ordinatamente, lasciando i locali in ordine e puliti.
6. Al termine di ogni lezione gli studenti devono rimanere nella loro aula ed attendere ordinatamente l'arrivo dell'insegnante; quando è previsto un cambio di aula, gli studenti si trasferiscono in modo ordinato nell'aula destinata alla lezione successiva.
7. Durante le lezioni gli studenti possono uscire dall'aula solo per particolari e gravi motivi, da comunicare al docente, che deve autorizzare l'uscita. Non è consentito agli studenti soffermarsi nei corridoi o nell'atrio, o comunque ritardare, senza giustificato motivo, il proprio rientro in classe.
8. Durante la ricreazione gli studenti devono uscire dall'aula e soffermarsi nell'atrio, nei corridoi o nel cortile esterno.
9. Gli studenti possono usufruire del servizio di distribuzione merende e bevande durante l'intervallo, al termine delle lezioni del mattino fino alla ripresa delle lezioni pomeridiane e dopo le lezioni del pomeriggio.
10. Non è consentito consumare cibi o bevande nelle aule e nei laboratori.

11. Al termine delle attività didattiche e durante la pausa pranzo gli studenti sono tenuti ad uscire dall'Istituto.
12. E' vietato l'utilizzo delle scale di emergenza, tranne che nelle situazioni di allarme e/o pericolo o in caso di evacuazione dell'edificio.
13. Ognuno è responsabile di ciò che porta con sé a scuola: l'Istituto non può rispondere di sottrazioni o danneggiamenti di oggetti lasciati incustoditi.
14. L'accesso di persone estranee all'interno dell'Istituto è consentito soltanto su autorizzazione del personale di portineria.
15. Gli studenti devono sempre portare a scuola il libretto personale, sul quale vengono apposte le firme dei responsabili e dello studente, se maggiorenne. Esso costituisce un documento ufficiale per le comunicazioni tra scuola e famiglia e deve essere utilizzato e custodito con cura. Nel caso di smarrimento od esaurimento delle pagine interne, i genitori devono presentare apposita richiesta di duplicato presso gli uffici di segreteria.
16. Ogni studente è tenuto a presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato al contesto scolastico.
17. In conformità alla normativa vigente, all'interno dell'Istituto, nelle relative pertinenze e durante le attività didattiche esterne, è vietata la distribuzione e/o il consumo di sostanze che determinano dipendenza (fumo, alcool e stupefacenti).

Art. 5–Commissione Antibullismo

Al fine di supportare gli studenti e le studentesse nel processo di piena assunzione di consapevolezza riguardo le norme di comportamento con particolare riguardo alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyber bullismo, viene istituita annualmente la "Commissione antibullismo".

La Commissione antibullismo, nominata dal Consiglio dell'Istituzione, rappresenta tutte le parti, genitori e alunni inclusi ed ha il compito principale di verificare che la scuola che applica la prassi UNI42/2018 rispetti gli impegni assunti contro il bullismo.

Nella Commissione è presente il Dirigente scolastico, la Referente antibullismo della scuola, un esperto dell'area legale, un esperto dell'area psicologica e relazionale, un docente formato sulla tematica del bullismo quale rappresentante dei docenti, due rappresentanti dei genitori scelti per l'appartenenza al Consiglio dell'Istituzione (uno di sesso maschile e uno di sesso femminile) e due alunni tra rappresentanti nel Consiglio dell'Istituzione definiti in primis con il criterio delle pari opportunità (uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile, scelti in base al criterio dell'età più grande) in rappresentanza degli alunni.

La Commissione antibullismo viene convocata dal Dirigente Scolastico che la presiede tre/ quattro volte l'anno.

Durante le riunioni la Commissione viene informata dal Dirigente Scolastico e dal Referente antibullismo delle eventuali situazioni oggetto di segnalazione e che abbiano richiesto azioni correttive o di miglioramento del piano di vigilanza predisposto in base alla prassi di riferimento UNI 42/2018.

Alla Commissione compete:

- proposta di iniziative di formazione e campagne di sensibilizzazione sul bullismo di docenti, alunni e famiglie, anche in collaborazione con le istituzioni educative e di pubblica sicurezza e con le associazioni rappresentative dei genitori;
- proposta di partecipazione a progetti finanziati in materia di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- verifica dell'adeguatezza delle clausole antibullismo contenute nei regolamenti scolastici;
- definizione del testo dei questionari di valutazione sul bullismo predisposti dalla scuola;
- analisi degli esiti dei questionari;
- approvazione del piano antibullismo definito dalla direzione scolastica;
- partecipazione agli audit antibullismo.

Non compete invece alla Commissione antibullismo l'analisi dei singoli casi di bullismo, che riguarda il rapporto tra la singola famiglia e l'istituzione scolastica.

La durata della Commissione è di un anno scolastico.

Art. 6 – Messaggistica interna

Al fine di migliorare la comunicazione tra il personale della scuola e con i propri studenti e permettere così la realizzazione di attività didattiche che necessitano anche di scambi di e-mail, l'Istituto di Istruzione "Don Milani" ha avviato l'implementazione di caselle di posta elettronica istituzionali con estensione @domir.it anche per i propri studenti.

Tutto il personale e gli studenti sono quindi in possesso dell'account istituzionale con estensione @domir.

È quindi vietato l'utilizzo di diversi canali mail da quelli previsti dall'Istituto.

Sarà compito del docente segnalare inosservanze da parte degli studenti, dopo tale segnalazione sarà effettuata immediata verifica da parte del personale incaricato dall'Istituto.

MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

Art. 7 - Sanzioni disciplinari: aspetti generali

In armonia con l'art. 3 del DPR 249/98 come integrato dal DPR 235/2007, si individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari.

I rapporti fra alunni, docenti e personale della scuola devono essere di reciproco rispetto in ogni occasione. La correttezza, la buona educazione e il rispetto dei compagni e delle persone in generale è un impegno che ciascuno deve assumersi ogni giorno e in ogni occasione.

In caso di comportamenti scorretti da parte degli studenti, gli organi collegiali deliberanti non devono adottare comportamenti e sanzioni lesivi della dignità personale dello studente e applicano quanto previsto dal suddetto regolamento.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. La famiglia dello studente può formalmente chiedere entro i termini sotto precisati, tramite lettera indirizzata al Dirigente Scolastico, la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, come di seguito specificato e per periodi non superiori ai quindici giorni.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica va tempestivamente comunicata alla famiglia.

MANCANZE	SANZIONI	CHI LE DECIDE
Mancanza di assolvimento assiduo degli impegni di studio e atteggiamenti o comportamenti che disturbino il regolare svolgimento delle lezioni (scarsa puntualità, ritardi ripetuti, assenze non giustificate...); Disturbo ripetuto delle lezioni e attività didattiche; Comportamenti o espressioni verbali che manifestino mancanza di rispetto, a danno dei compagni, docenti, o personale scolastico; Utilizzo di telefoni cellulari durante l'orario scolastico. Mancanza di rispetto delle attrezzature della scuola (*).	a. Richiamo verbale del docente; b. Annotazione sul registro elettronico; c. Richiamo verbale del Dirigente Scolastico; d. Comunicazione scritta alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico e/o del Consiglio di Classe;	In base alla gravità delle mancanze: 1. insegnanti di classe (punti a, b) 2. dirigente (c) 3. consiglio di classe e dirigente (d)
Reiterazione delle mancanze del punto precedente (di norma almeno 3) o mancanze particolarmente gravi, tra le quali si riportano a titolo d'esempio: - Ragazzi che per futili motivi sono coinvolti in litigi che culminano in uno scontro fisico. - Violenza fisica o verbale. - Insulti a sfondo razziale. - Insulti o offese ad insegnanti, personale scolastico, extrascolastico o a soggetti coinvolti nell'alternanza scuola lavoro. - Comportamenti lesivi della della privacy e della sicurezza,	Allontanamento fino a 15 giorni Se richieste dalla famiglia, obbligo a partecipare ad attività socialmente utili all'interno della scuola, individuate e stabilite nei modi e nei tempi dal	Consiglio di Classe (stabilisce anche le tipologie di contatto da mantenere con la famiglia)

compresa quella riferita ad eventuali emergenze sanitarie. - Utilizzo improprio delle attrezzature informatiche. - Utilizzo ripetuto e già sanzionato secondo le mancanze del punto precedente, di telefoni cellulari in orario scolastico. - Rifiuto di consegnare il libretto personale se accertato il possesso. - Manomissione e/o sottrazione dei registri o libretti personali. - Danneggiamenti intenzionali, atti vandalici (*) o furti. - Atti di bullismo. - Inosservanza del divieto di fumo. - Abbandono dell'edificio scolastico senza permesso.	Consiglio di Classe in accordo con il Dirigente.	
Comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che provochino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone	Allontanamento oltre 15 giorni	Consiglio dell'Istituzione
Reiterazione delle mancanze del punto precedente che abbiano potenziali conseguenze penali e nel caso non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico oppure per comportamenti che provochino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.	Allontanamento fino a fine anno con l'esclusione dallo scrutinio finale	Consiglio dell'Istituzione

(*) nel caso in cui si arrechi danno al patrimonio della scuola, vige il principio della riparazione del danno tramite risarcimento da parte della famiglia

AGGRAVANTI

Nell'irrogazione delle sanzioni, sono considerati come aggravanti:

- la recidività;
- i comportamenti pericolosi ai fini della sicurezza;
- le trasgressioni commesse durante le attività che si svolgono fuori dall'Istituto;
- gli atti di bullismo, di sopraffazione e di violenza psicologica o fisica (anche soltanto tentata) nei confronti di qualsiasi persona.

RIPARAZIONE DEL DANNO

Qualora le mancanze disciplinari abbiano procurato danni al patrimonio dell'istituto, lo studente è sempre tenuto all'integrale riparazione del danno.

PROVVEDIMENTI COLLETTIVI

Se la maggioranza della classe dimostra comportamenti inadeguati, il Consiglio di classe può assumere, a maggioranza (componente docenti) provvedimenti che coinvolgono l'intero gruppo, quali ad esempio:

- esclusione dai viaggi d'istruzione e/o da altre iniziative
- svolgimento di compiti, finalizzato al recupero educativo e al rafforzamento del senso di responsabilità.

Del provvedimento sarà data comunicazione alle famiglie.

USO DEL CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

All'interno di tutti i locali della scuola (palestre, aule, laboratori, corridoi...) sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione di un docente responsabile.

Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate, diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione, si procederà all'adozione di specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia ai competenti organi di Polizia.

Eventuali fotografie o audio-video-riprese, effettuate senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi sono perseguibili per legge.

Durante le ore di lezione eventuali, gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra studenti e famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docenti e personale ATA).

Per i docenti il divieto si riferisce alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti.

Per il personale ATA il divieto si riferisce ai momenti di contatto diretto con gli studenti.

In caso di situazioni particolari, motivate e/o certificate, la Dirigente potrà concedere deroghe o proporre al Consiglio di classe un ulteriore inasprimento delle sanzioni previste dal presente regolamento.

DOVERI (come da Statuto)	VIOLAZIONI	SOGGETTI	SANZIONE
Divieto di utilizzo del telefono cellulare e/o dispositivi elettronici durante le attività scolastiche è vietato se non espressamente autorizzato dal docente I telefoni cellulari dovranno essere depositati in borse o zaini	Prima infrazione: utilizzo improprio e/o non autorizzato	Docente	<ul style="list-style-type: none"> - Ritiro immediato e consegna in Dirigenza - L'alunno potrà ritirare l'apparecchio solo su specifica autorizzazione dei genitori. Nota sul registro di classe - Se utilizzato durante una verifica la stessa sarà ritirata, valutata negativamente e non potrà essere recuperata
	Seconda infrazione utilizzo improprio e/o non autorizzato	Docente	<ul style="list-style-type: none"> - Ritiro immediato e consegna in Dirigenza - L'apparecchio sarà riconsegnato esclusivamente nelle mani dei genitori su appuntamento con il Dirigente Scolastico o un suo delegato. - Nota sul registro di classe
	Terza infrazione: utilizzo improprio e/o non autorizzato	Dirigente	<ul style="list-style-type: none"> - Ritiro immediato e consegna in Dirigenza - L'apparecchio sarà riconsegnato solo nelle mani dei genitori su appuntamento con il Dirigente Scolastico o un suo delegato (In caso di impossibilità del ritiro da parte dei genitori gli apparecchi saranno trattenuti dalla Dirigenza per 5 giorni). - Azione disciplinare consistente in un rientro per lo svolgimento di "attività riparatorie" di rilevanza sociale o di interesse generale per la comunità scolastica
		Consiglio di classe	Provvedimento disciplinare con sospensione fino ad un massimo di due giorni delle attività didattiche e attribuzione di un voto insufficiente in "capacità relazionale"

1. SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO o CYBERBULLISMO

L'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni per atti di bullismo o di cyberbullismo sarà effettuata solamente dopo un'attenta verifica e analisi dei fatti accaduti. A tal fine sono previste tre diverse fasi come di seguito indicate nella tabella sottostante.

Fasi	Soggetti responsabili e attori coinvolti:	Azioni previste
<p align="center">PRIMA FASE Analisi e Valutazione dei fatti</p>	<p>Coordinatore di classe Insegnante di classe Referente bullismo Eventuali altri educatori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta di informazioni in merito all'episodio verificatosi. - Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo in modo da ricostruire i fatti e i vari punti di vista. - Raccolta di prove e documenti in merito all'accaduto - Comunicazione al Dirigente
<p align="center">SECONDA FASE Risultati sui fatti oggetto di indagine</p>	<p>Coordinatore di classe Insegnante di classe Referente Bullismo Dirigente scolastico Eventuali altri educatori</p>	<p>Se i fatti vengono confermati ed esistono prove oggettive di atti di bullismo o di cyberbullismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene aperto un protocollo - vengono stabilite le azioni da intraprendere <p>Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyber bullismo non viene previsto nessun intervento specifico, si prosegue comunque con il compito educativo e di sensibilizzazione.</p>
<p align="center">TERZA FASE Azioni e Provvedimenti</p>	<p>Consiglio di interclasse o di Classe Alunno coinvolto negli atti di bullismo o di cyberbullismo e relative genitori Genitori dell'alunno vittima degli atti di bullismo e/o cyberbullismo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Supporto e protezione alla vittima - Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...) - Comunicazione ai genitori (*) del bullo/cyberbullo (convocazione) Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo e/o Cyberbullo. Sarà valutato l'intervento disciplinare più appropriato in base alla gravità dell'accaduto - Possibile denuncia all'autorità giudiziaria e alle forze dell'ordine. <p><i>*: Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.</i></p>

La scuola adotta quindi delle sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Gli obiettivi prioritari del processo sanzionatorio messo in atto dall' istituzione scolastica nei confronti dell'alunno responsabile di atti di bullismo/cyberbullismo sono lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione. **Il provvedimento disciplinare in ogni caso sarà sempre rivolto alla rieducazione ed al recupero dello studente.**

DOVERI (come da Statuto)	VIOLAZIONI	SOGGETTI	PROVVEDIMENTI E SANZIONI
<p>Rispetto degli altri Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni Sociali. Qualora avvenga la diffusione e la condivisione di contenuti offensivi e lesivi della dignità attraverso smartphone, tablet, social network, servizi messaggia istantanea, ecc, le predette infrazioni assumono caratteristica di comportamenti GRAVI per il rischio di emulazione da parte di altri studenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti - Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli. - Minacce implicite o esplicite nei confronti dei compagni e/o del personale della scuola - Ricorso alla violenza all'interno di una discussione. - Atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; - Utilizzo di termini offensivi e lesivi della dignità altrui; - Propaganda e teorizzazione di discriminazione verso altre persone. 	Dirigente	<p>Infrazione ritenuta lieve: - intervento educativo</p>
		Dirigente Consiglio Classe	<p>Infrazione ritenuta grave: - sospensione da 1 a 15 gg</p>
		Dirigente Consiglio dell'Istituzione Scolastica	<p>Infrazione ritenuta gravissima con recidiva: - Superiore a 15 gg - Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</p>

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, **la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie**, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi.

Al riguardo, il punto 5.6 della prassi di riferimento 42 di UNI **individua gli insegnanti ed il dirigente scolastico quali specifici destinatari del dovere di denuncia**, posto dall'art. 331 c.p. in generale a carico di ogni pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, abbia notizia di reato perseguibile di ufficio, ancorché non sia individuata la persona alla quale sia attribuito.

In relazione alla qualità di pubblico ufficiale **l'insegnante e il Dirigente Scolastico hanno l'obbligo di presentare denuncia di fatti di reato in danno o ad opera di minori**. Nel caso di reato (vedi Appendice C della Prassi di Riferimento 42 di UNI allegata al presente Regolamento) sarà dato avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni): sarà presentata denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori FVG.

Tale denuncia:

- dovrà essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (l'omissione o il ritardo costituiscono reato, punito dall'art 361 c.p. con una multa);
- potrà essere redatta e sottoscritta in un unico atto nel caso, come nella specie, di più persone obbligate.

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, sarà possibile rivolgere al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

Art.8- Procedure

SANZIONI DI COMPETENZA DEL DOCENTE

Se l'infrazione commessa rientra nella competenza del docente (richiamo individuale) questi si attiva immediatamente e, se lo ritiene necessario, annota sul registro di classe o sul libretto personale la natura della infrazione commessa.

SANZIONI FINO A 15 GIORNI DI SOSPENSIONE

PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A QUINDICI GIORNI

Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari prima riportate nel Regolamento di Disciplina, raccolte, anche tramite i suoi collaboratori o docenti eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe con la sola componenti docenti, fissando, di norma, la seduta entro dieci giorni lavorativi scolastici dall'evento.

- La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minore, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa).

- La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

- Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

- La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minore, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

- Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minore, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

- Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

Attività alternativa all'allontanamento

Lo studente maggiorenne o la sua famiglia se minorenni in alternativa alle sanzioni di sospensione può chiedere, in sostituzione della sanzione, ed entro 2 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'irrogazione della sanzione, lo svolgimento di una attività a favore della comunità scolastica. Tale attività, se richiesta, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente Scolastico.

Le attività a favore della comunità scolastica si svolgono in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, e consistono in operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio:

- pulizia:

- a) dei piani di lavoro dei banchi nelle varie aule;
- b) delle attrezzature giacenti nelle aule di informatica;
- c) dei banconi di lavoro delle aule laboratorio;
- d) dei muri delle aule e dei corridoi della struttura scolastica;
- e) dei cortili esterni della scuola.

- semplici compiti esecutivi:

- a) biblioteca;
- b) segreteria.

- stage presso strutture interne od esterne all'Istituto.

- altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe, dallo studente interessato dal provvedimento e/o i suoi genitori per i minorenni.

L'attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne o dello studente e dei genitori per i minorenni, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico.

Sanzioni accessorie

In tutti i casi di allontanamento dalla comunità scolastica, il C.d.C può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche.

SANZIONI SUPERIORI A 15 GIORNI DI SOSPENSIONE

Nel caso in cui il Consiglio di Classe si esprima a favore di una sospensione superiore ai 15 giorni, la deliberazione assumerà il valore di proposta rivolta al Consiglio dell'Istituzione, che si riunirà, per deliberare, entro dieci giorni.

La procedura di applicazione delle sanzioni di competenza del Consiglio dell'Istituzione prevede le seguenti fasi:

- 1) In seguito alla decisione del Consiglio di classe viene inoltrata, in tempi brevi, da parte della Dirigenza, apposita segnalazione al Presidente del Consiglio dell'Istituzione;
- 2) Il Presidente convoca il Consiglio dell'Istituzione, invitando l'alunno a presentarsi per esporre le proprie ragioni (nel caso di studenti minorenni in presenza di almeno un genitore);
- 3) il Consiglio, ascoltato l'alunno (ed eventualmente il/genitore/i), assume le decisioni del caso e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione;
- 4) l'atto di irrogazione della sanzione, redatto dal Presidente del Consiglio dell'Istituzione, sarà tempestivamente notificato verbalmente e per iscritto all'interessato e alla sua famiglia. La comunicazione della decisione sarà effettuata in forma scritta, a cura del Dirigente Scolastico, indirizzata all'alunno; se l'alunno è minorenni essa sarà indirizzata anche ai genitori. Della sanzione sarà riportata annotazione sul registro di classe.

Nel caso di azioni che comportano danneggiamenti a beni e strumenti o di sottrazione o occultamento di beni scolastici (con mancata restituzione), sarà comminata anche una sanzione di "addebito" alla famiglia, con richiesta di risarcimento del danno procurato.

Gli atti delle procedure disciplinari di ordine superiore al richiamo verbale, sono conservati nel fascicolo personale e seguono il percorso di studi dello studente, anche nel caso di trasferimento ad altro istituto.

I giorni di assenza dovuti a sospensione dalle attività didattiche non vengono considerate ai fini del raggiungimento del monte ore minimo del 75% di presenza.

Art. 9 - Impugnazioni delle sanzioni disciplinari: Organo di garanzia

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro dieci giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito "Organo di garanzia".
2. L'Organo di garanzia è composto da:
 - Dirigente Scolastico, che svolge il ruolo di presidente
 - un docente

- un genitore
 - uno studente.
3. I membri dell'Organo di garanzia sono nominati dal Consiglio dell'Istituzione scolastica, su proposta del Collegio dei docenti per quanto riguarda gli insegnanti, della Consulta degli studenti e dei genitori per quanto concerne i rispettivi ruoli.
- Devono essere individuati e designati anche tre membri supplenti (docente, genitore, studente), che sostituiranno i membri titolari nel caso in cui questi ultimi fossero direttamente o anche indirettamente coinvolti nel caso in questione. I docenti componenti l'Organo di garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti alunni dei Consigli di Classe a cui appartengono.
- È prevista la sostituzione mediante nuova nomina da parte del Consiglio dell'Istituzione dei membri eventualmente decaduti per mancanza dei requisiti.
4. L'Organo di garanzia ha durata triennale e, in ogni caso, esaurisce il proprio mandato con il termine del mandato del Consiglio dell'Istituzione.
5. Le decisioni dell'Organo di garanzia devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei componenti. In fase di votazione non è ammessa l'astensione e in caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Il ricorso deve essere presentato, da parte dell'interessato, direttamente al Presidente dell'Organo di garanzia, entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione.
- Entro 5 giorni l'Organo di garanzia deve riunirsi e deliberare in proposito.
- L'Organo di garanzia può, in qualsiasi momento, annullare o modificare la sanzione disciplinare inflitta.
7. Lo studente che ha subito un provvedimento disciplinare di sospensione dalle attività didattiche può proporre all'Organo di garanzia, in alternativa al ricorso e con le stesse modalità, di sostituire la sanzione con un'attività in favore della comunità scolastica. Nel qual caso indica l'attività che intende svolgere. L'Organo di garanzia è tenuto a rispondere, motivando, per iscritto, entro tre giorni dalla richiesta dello studente.
8. L'Organo di garanzia, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, può pronunciarsi e assumere decisioni nel merito, qualora sorgessero divergenze circa la corretta interpretazione o applicazione del Regolamento di Istituto.

Art. 10 - Norma di rinvio

Le norme contenute in questo documento non trovano applicazione se in contrasto con atti normativi statali o provinciali, ai quali si farà comunque riferimento per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.

Art. 11 - Pubblicazione

Il testo del presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio dell'Istituzione scolastica nella seduta del 31 agosto 2020.

Il Regolamento (così come tutte le eventuali successive modifiche) viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito della scuola affinché i docenti, il personale non docente e gli utenti della scuola ne possano prendere visione.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ FRA L'ISTITUTO DON MILANI, LO STUDENTE E LA SUA FAMIGLIA

Con la sottoscrizione di un patto educativo di corresponsabilità, la scuola e la famiglia sono chiamate a individuare e condividere le condizioni e gli atteggiamenti che favoriscano fiducia, trasparenza e riconoscimento reciproco, con l'obiettivo di condividere i principi fondamentali dell'azione educativa.

Da questo patto scaturiscono le responsabilità e gli impegni dei tre soggetti principali della comunità scolastica: il personale docente e non docente, la famiglia e lo/la studente/ssa.

Il Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti è integrato con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti (art.4 comma1 del Regolamento di cui a DPR 24.06.1998 n.249).

L'Istituto di Istruzione don Milani si impegna a:

- attivare le strategie di intervento per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e adottare le metodologie didattiche previsti dal Progetto d'Istituto;
- promuovere con gli studenti un clima di dialogo e di confronto, aiutando ciascun allievo/a ad esprimere al meglio le proprie potenzialità;
- avviare e mantenere un'efficace comunicazione con le famiglie sull'andamento scolastico e disciplinare dello/a studente/ssa.
- Mettere in atto ogni iniziativa per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo

La famiglia si impegna a:

- informarsi sull'andamento scolastico e disciplinare dello/a studente/ssa, utilizzando le varie modalità previste dall'Istituto;
- attivarsi, per quanto di sua competenza, affinché lo/la studente/ssa rispetti le regole dell'Istituto e svolga i compiti assegnati;
- collaborare con i docenti in caso di problemi di ordine didattico o disciplinare, per realizzare un'azione comune mirata al superamento delle difficoltà emerse.
- Collaborare con la scuola nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e cyber bullismo

Lo/La studente/ssa si impegna a:

- rispettare puntualmente gli orari delle lezioni, frequentarle con regolarità e impegno, munito/a di tutti i materiali necessari, e sottoporsi regolarmente alle verifiche scolastiche previste;
- rispettare, anche formalmente, l'Istituzione scolastica in tutte le sue componenti, dalla Dirigente Scolastica ai/alle docenti, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario agli studenti/sse stessi/e;
- utilizzare correttamente le attrezzature e gli strumenti didattici senza arrecare danni al patrimonio della scuola;
- favorire la comunicazione scuola/famiglia;
- collaborare per rendere l'ambiente scolastico sempre più accogliente e ad evitare qualsiasi forma di violenza fisica, verbale o psicologica.
- Rispettare il Regolamento d'Istituto e il regolamento di disciplina.

Rovereto _____

I genitori (o chi ne fa le veci)

Lo/La studente/ssa

La Dirigente Scolastica
Istituto di Istruzione don Milani
Maria Teresa Dosso

▪ Testo del patto è in visione sul sito dell'Istituto, allegato al "regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti" <http://www.domir.it/it/Menu-istituzionale-footer/Statuto-e-regolamenti>

▪ Copia cartacea del patto di corresponsabilità viene rilasciata su richiesta dell'interessato.